

"COMPAGNIA SVILUPPO MERCATI ESTERI"

in forma abbreviata **COSMEST**

Articolo 1 -COSTITUZIONE

1. E' costituita l'Associazione qui di seguito denominata "COMPAGNIA SVILUPPO MERCATI ESTERI" denominata in forma abbreviata "COSMEST".
2. La COSMEST nasce con lo scopo di promuovere in maniera unitaria le esigenze dei soggetti imprenditoriali e professionali che operano nel settore del commercio con l'estero e dei servizi internazionali, rappresentandogli interessi economici, sociali, culturali e deontologici dei suoi aderenti.
3. La COSMEST altresì rappresenterà e svilupperà gli interessi di altre Associazioni, di raggruppamenti di operatori del settore, di Enti, di persone fisiche, che, pur non operando nel settore commerciale e/o non svolgendo in via esclusiva o prevalente attività di commercio estero, sono comunque interessati agli scambi internazionali che potranno aderire alla COSMEST o con i quali potrà stringere rapporti di collaborazione e/o partnerariato
4. La COSMEST non ha fini di lucro e non può distribuire utili non può avere vincoli con partiti e movimenti politici.
5. Per la realizzazione dei propri fini statutari la COSMEST può aderire ad enti e organismi di carattere regionale, nazionale ed internazionale, con finalità in armonia con i propri scopi sociali.

Articolo 2- SEDE

1. L'Associazione ha sede legale ed operativa in Lecce al viale Ugo Foscolo n. 39.
2. Su delibera degli organi sociali competenti potrà istituire sedi operative, centro studi, delegazioni ed uffici operativi distaccati e/o di rappresentanza sia in altre parti di Italia che all'Estero.

Articolo 3- DURATA

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 4- SCOPO SOCIALE-

La COSMEST ha come scopo sociale quello di:

- svolgere attività di promozione, assistenza, coordinamento degli associati sviluppando le relazioni imprenditoriali e professionali per una più efficace tutela degli interessi generali dei medesimi in Italia ma soprattutto all'Estero;
- incentivare le risorse economiche e professionali dei soci per una loro migliore valorizzazione, anche attraverso la rappresentanza, dinanzi ad enti ed istituzioni, di temi e problematiche specifiche che vivono quotidianamente imprenditori, artigiani, professionisti e in generale tutti gli associati;

- fornire supporto agli associati mettendo loro a disposizione enti, altre associazioni nonché professionisti ed imprenditori al fine di sviluppare la conoscenza dei mercati internazionali nonché relazioni commerciali per la promozione delle attività italiane all'Estero e viceversa.

Articolo 5- ATTIVITA'

L'associazione, oltre a quanto ut supra espressamente previsto, e senza che la successiva elencazione possa ritenersi esclusiva o esaustiva, si propone di :

promuovere una formazione professionale di qualità per far fronte alle esigenze delle PMI, delle imprese artigiane, turistiche, medico-sociali, culturali, industriali e commerciali, nonché degli stessi imprenditori ed essere loro di supporto in particolare con riguardo al tema della internazionalizzazione delle imprese e delle professioni, a tal fine potrà:

A) sviluppare la conoscenza dei mercati internazionali attraverso la costruzione di reti professionali secondo il principio europeo del lifelong learning, inteso come apprendimento nelle varie fasi della vita, al fine di migliorare le conoscenze, le capacità e le competenze di una prospettiva personale, civica, sociale e/o occupazionale;

B) siglare accordi di collaborazione con Istituzioni, Università, Enti Locali, con tutti i soggetti pubblici e privati impegnati nel campo dell'imprenditoria, delle professioni e della cultura al fine di promuovere e tutelare gli interessi delle categorie associate;

C) siglare accordi di collaborazione con enti o società di capitali per favorire lo sviluppo e l'internazionalizzazione di gruppi, settori e consorzi all'interno dell'Associazione, oltre a poter promuovere partnership con agenti e procacciatori che operino sui vari mercati italiani ed esteri in favore ed a supporto dei propri iscritti;

D) fornire agli associati anche indirettamente – mediante accordi e/o convenzioni - servizi di natura legale, fiscale, amministrativa, assicurativa, finanziaria, gestionale, produttiva ed organizzativa ed ogni altro servizio che rientri negli scopi dell'associazione e degli associati;

E) attivarsi per il raggiungimento di accordi, contratti o convenzioni con altre associazioni territoriali, nazionali ed internazionali;

F) organizzare convegni, seminari, conferenze, incontri, ricerche e studi, dibattiti e tavoli di confronto fra soggetti pubblici e privati operanti in Italia ed all'estero su temi di interesse nazionale ed internazionale con specifico riferimento nel settore dell'imprenditoria e comunque nei settori di competenza degli associati;

G) promuovere l'informazione degli associati sulle tematiche inerenti i settori imprenditoriali e delle professioni di riferimento, attraverso la rete web e gli strumenti di comunicazione sociale;

H) produrre, distribuire e diffondere, attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione, materiale culturale, scientifico, tecnico, didattico, etc., utile al conseguimento dei fini associativi;

I) favorire il rapporto fra gli associati ed il mondo del lavoro e svolgere, ove richiesto, opera di mediazione ed amichevole composizione nelle vertenze del settore;

L) stipulare contratti e convenzioni con enti pubblici e privati, ivi comprese associazioni, società, compagnie assicuratrici, case editrici, professionisti ecc. per ottenere servizi, sconti e vantaggi a favore degli associati;

M) promuovere ogni iniziativa utile alla tutela degli imprenditori, anche e soprattutto mediante azioni propositive per incidere nell'attività legislativa locale, nazionale ed europea;

N) partecipare – ove consentito dalla normativa - a bandi di progettazione europea ed internazionale, bandi regionali e bandi ministeriali conformi ai fini e scopi associativi;

O) promuovere la costituzione tra i soci stessi della COSMEST di gruppi specialistici nei diversi settori merceologici.

P) attuare tutto quanto si ritenga utile al raggiungimento e la diffusione degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Articolo 6- SOCI

I soci si distinguono in: Fondatori, Ordinari, Sostenitori, Onorari, Aggregati.

1. I soci **Fondatori**, che sono coloro che partecipano all'atto costitutivo, possono anche essere persone fisiche non imprenditori o professionisti ma semplicemente persone interessate a far crescere il mondo dell'imprenditoria e delle professioni.
2. I soci **Ordinari** sono i soggetti (persone fisiche o anche Enti ed istituzioni pubbliche e/o private) che svolgono in Italia ed all'Estero, in qualsivoglia forma e sede, l'attività di imprenditore o professionista e che desiderano impegnarsi nel raggiungimento degli scopi sociali. La domanda di adesione va inoltrata al Presidente dell'Associazione su apposita modulistica licenziata dalla Consiglio direttivo (organo chiamato ad esprimersi a maggioranza sull'ingresso di nuovi soci) unitamente alla documentazione richiesta dal Regolamento di Ammissione.
3. La qualifica di socio **Onorario** è attribuibile, su proposta del Presidente (o della maggioranza della Consiglio direttivo) a imprenditori, professionisti o a persone di cultura e/o di chiara fama, o a soggetti istituzionali pubblici e/o privati e personalità di rilievo, o ad esperti la cui presenza all'interno dell'associazione possa contribuire al raggiungimento dei fini sociali.
4. La qualifica di socio **Sostenitore** è attribuita agli aderenti che si distinguono per la generosità del loro contributo al sostentamento economico del Sodalizio. La qualifica di Sostenitore, se aggiuntiva, non muta requisiti, diritti e doveri dell'aderente.
5. E' previsto l'ingresso nell'associazione - in qualità di soci **Aggregati** - anche di persone fisiche – che pur non operando nel settore commerciale e/o non svolgendo in via esclusiva e prevalente attività di commercio estero, sono comunque interessate agli scambi internazionali e che abbiano presentato domanda di ammissione - nonché altre realtà imprenditoriali e professionali che presentino elementi di complementarietà o strumentalità con i fini dell'associazione.

Tutti i soci sono tenuti a dimostrare il possesso dei rispettivi requisiti nonché quelli di moralità ed onorabilità. I soci, esclusi gli aderenti Onorari, sono tenuti al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa fissate annualmente dalla Consiglio direttivo.

Tutti i soci hanno diritto a partecipare attivamente alla vita dell'associazione. Gli stessi, esclusi gli aderenti Onorari, Sostenitori e Aggregati hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organi dell'Associazione, purché in regola con il versamento della quota associativa.

L'adesione impegna il socio per un anno, che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui è stata presentata la domanda di iscrizione. L'adesione si intende automaticamente rinnovata di anno in anno (qualora il socio non presenti le sue dimissioni con lettera raccomandata un mese prima della scadenza dell'anno).

La qualifica di socio si perde per morosità, per decadenza o per esclusione, ossia per radiazione dall'Albo o Collegio Professionale, per fallimento o liquidazione coatta e/o volontaria, per condanne penali contro la morale e l'etica professionale, per attività che a giudizio della Consiglio direttivo contrastino con i fini dell'associazione, per contravvenzione alle norme del presente Statuto e dei regolamenti dell'associazione (codice di condotta), per dimissioni.

Le dimissioni vanno comunicate per iscritto al Presidente e decorrono dalla fine dell'anno in corso, se la comunicazione tramite raccomandata e/o pec è giunta nel termine di cui sopra.

La decadenza si verifica per la perdita o la verifica del mancato possesso dei requisiti sopra citati,

Il provvedimento di esclusione di un socio può essere preso in caso di accertata condotta in grave e palese contrasto con gli scopi dell'Associazione. Decadenza ed esclusione vengono deliberate dalla Consiglio direttivo in relazione alla gravità dell'inadempimento.

Articolo 7 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono:

- il COMITATO DEI FONDATORI;
- l'ASSEMBLEA dei SOCI;
- il PRESIDENTE;
- il CONSIGLIO DIRETTIVO (o GIUNTA ESECUTIVA).

Eventualmente potranno - in un secondo tempo - essere istituiti anche

- il GARANTE;
- il DIRETTORE;
- il TESORIERE
- la COMMISSIONE dei PROBIVIRI
- COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

Le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito o dietro compenso, nei limiti ammessi dalla legislazione vigente, a seconda di quanto stabilirà periodicamente l'assemblea degli associati. E' invece previsto il rimborso delle spese sostenute, purché debitamente documentate.

Per ricoprire le cariche sociali ed esercitare il diritto di voto è necessario essere in regola con il versamento delle quote associative all'atto dell'assunzione dell'incarico ed essere soci da almeno 5 (cinque) anni .

Articolo 8 – COMITATO DEI FONDATORI

Il Comitato dei Fondatori è composto dai soci Fondatori di cui all'art. 6. Essi hanno il compito di nominare il Garante– ove istituito. Il Comitato dei Fondatori è convocato dal Garante – ove istituito - o da un terzo dei suoi componenti con le modalità fissate dal presente atto per l'assemblea.

Al Comitato dei fondatori spetta la redazione e la approvazione del codice di condotta a cui dovranno attenersi tutti i soci nonché i rappresentanti degli organi dell'associazione.

Il Comitato può dotarsi di un regolamento interno che stabilisca modalità interne operative dell'organo stesso.

Lo status di Socio Fondatoree' trasmissibile unicamente per successione ereditaria.

Articolo 9 – ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente dell'Associazione una volta all'anno, - entro il 31 marzo - per l'approvazione dei bilanci, mediante avviso scritto inviato per raccomandata o per fax o per posta elettronica, a ciascun associato, almeno 14 giorni prima dell'adunanza.

L'Assemblea è convocata altresì ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando due terzi dei soci fondatori lo richiedano. Hanno diritto d'intervento tutti gli aderenti, AVENTI DIRITTO DI VOTO in regola col pagamento della quota annuale.

Spetta all'Assemblea ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato dallo statuto;
- d) approvare il bilancio preventivo, nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- e) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio direttivo.

Spetta all'Assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal Presidente e dal segretario della seduta, nonché da due scrutatori, qualora l'assemblea abbia provveduto alla loro nomina.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica in Consiglio direttivo.

Il diritto al voto di ciascun associato è esercitato in relazione ad un numero di voti che sarà determinato, mediante predisposizione di apposita tabella, inizialmente dal Comitato dei Fondatori e poi, per eventuali modifiche dalla Consiglio direttivo.

Ogni delegato può rappresentare non più di due soci.

Le riunioni dell'Assemblea generale ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci ordinari.

In seconda convocazione, le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci Ordinari presenti o rappresentati.

Si precisa che per la nomina di cui ai punti a), b), d) del presente articolo sarà necessaria la presenza della metà più uno dei soci Fondatori.

Per la validità delle riunioni dell'Assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà dei soci aventi diritto di voto. Deve, in ogni caso, essere presente la maggioranza dei soci Fondatori.

Le delibere delle assemblee sono approvate a maggioranza dei votanti.

Lo scioglimento dell'Associazione richiederà contestualmente la maggioranza qualificata degli associati e la maggioranza semplice dei fondatori.

Ai fini del presente statuto per maggioranza qualificata si intende il voto favorevole di 2/3 degli aventi diritto.

Articolo 9 bis – SISTEMI DI VOTAZIONE

Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese. Per l'elezione del Presidente dell'Associazione le votazioni avvengono per alzata di mano. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, le schede bianche sono considerate nulle. Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico attraverso reti telematiche.

Di ogni votazione è fatta menzione nel verbale della seduta. Il diritto di voto viene esercitato dai soci che risultino regolarmente iscritti da almeno tre mesi e che non siano morosi.

Articolo 10 - PRESIDENTE

Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo nell'ambito dei suoi componenti, dura in carica cinque e può essere rieletto.

Egli ha la rappresentanza legale dell'Associazione ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea generale o di Consiglio direttivo. Il potere di firma del Presidente potrà essere subordinato al parere del Comitato dei Fondatori nei casi che saranno elencati con apposito regolamento di Consiglio direttivo.

In caso di assenza o impedimento del Presidente dell'associazione, questi viene sostituito – anche nella rappresentanza legale dell'associazione – dal Vice Presidente o dal Garante in caso di assenza o rifiuto del Vice Presidente.

Articolo 11– CONSIGLIO DIRETTIVO (o GIUNTA ESECUTIVA)

Il Consiglio Direttivo è composto dal 3 membri.

- Il presidente dell'associazione
- 1 Vice presidente
- 1 consigliere segretario (ovvero il Garante nel caso venga istituita la relativa carica).

Possono essere eletti nell'ambito del Consiglio Direttivo gli associati in regola con il pagamento delle quote e che abbiano almeno 5 anni compiuti di anzianità nell'associazione. Almeno un membro deve essere espressione della maggioranza dei soci fondatori

I membri del Consiglio direttivo durano in carica cinque anni e sono rieleggibili. Il Consiglio direttivo è convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario (o dai due terzi dei suoi membri). Nessun compenso è dovuto ai membri di Consiglio direttivo.

Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri (e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti).

In caso di parità, prevale il voto del Presidente dell'Associazione.

Le decisioni del Consiglio direttivo vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della riunione.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più membri del Consiglio direttivo, provvede a sostituirli l'assemblea che li ha nominati secondo i criteri innanzi detti.

Un componente decade dall'incarico qualora non partecipi a più di 5 (cinque) riunioni consecutive. Nel qual caso, l'assemblea del gruppo di associati che lo ha nominato provvede alla sua sostituzione.

Il Consiglio direttivo provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'Assemblea.

In particolare:

- a) elegge il Presidente dell'associazione;
- b) è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione (salvo quanto appresso), dell'Associazione e per lo svolgimento dell'attività della stessa, essendogli deferito tutto ciò che dal presente statuto non è riservato in modo tassativo all'Assemblea.

Allorquando però il Consiglio direttivo debba deliberare sui seguenti atti/operazioni, necessita del preventivo parere favorevole e vincolante del Comitato dei Fondatori:

- Assunzione di Personale;
 - Operazioni Immobiliari;
 - il rilascio di garanzie reali e personali;
 - Investimenti mobiliari;
 - partecipazione in società, enti o consorzi;
- c) provvede all'eventuale nomina del Direttore dell'associazione, che potrà essere scelto anche esternamente alla cerchia degli associati;
 - d) può affidare ai suoi membri, al Direttore dell'Associazione (ove nominato), ai componenti del Comitato dei Fondatori o a speciali commissioni lo studio di determinate questioni, progetti, proposte nonché il compimento di quei lavori che l'assemblea decide di effettuare nell'interesse comune degli associati;

- e) può convocare l'Assemblea;
- f) propone all'Assemblea la misura di contributi (e quote di iscrizione) a carico degli aderenti;
- g) predispone, con l'ausilio del Tesoriere(ove nominato), il bilancio preventivo nonché quello consuntivo da sottoporre entrambi all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 12 – GARANTE

Può essere nominato un garante dal Comitato dei Fondatori fra i suoi componenti (a maggioranza semplice) con lo scopo di tutelare gli associati, monitorare la soddisfazione e la collaborazione fra i soci, garantire la trasparenza e la semplificazione.

Il Garante vigila, in particolare, sull'attuazione e il rispetto dei diritti e dei doveri dello Statuto, segnalando ogni eventuale anomalia alla Consiglio direttivo.

Qualora il Garante ritenga necessario intervenire potrà: o interessare l'organo preposto perchè provveda o convocare il Comitato dei Fondatori. Convocazione a cui provvederà anche nel caso in cui l'organo da lui interessato, non provveda a quanto richiesto dal Garante, in un congruo termine.

Egli promuove e fa osservare il Codice di Condotta predisposto dal Consiglio direttivo.

Articolo 13– TESORIERE

Può essere eventualmente designato un tesoriere dal Consiglio direttivo tra i suoi membri o i componenti del Comitato dei Fondatori; dura in carica quattro anni ed è rieleggibile, ma non può superare i tre mandati ordinari consecutivi; per tutta la durata dell'incarico, non può ricoprire altri incarichi associativi. Egli ha la responsabilità assoluta della finanza associativa.

Il Tesoriere tiene la contabilità, provvede ed è responsabile della custodia e della gestione materiale dei fondi e dei beni dell'Associazione, di cui tiene aggiornati gli inventari; redige il bilancio consuntivo (che presenta alla Consiglio direttivo) e il bilancio preventivo (d'intesa con Presidente e Consiglio direttivo). Cura la trasmissione dei bilanci approvati ai Revisori dei Conti.

Articolo 14– DIRETTORE

La Consiglio direttivo può nominare un Direttore Generale dell'Associazione. Egli sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria.

Al Direttore Generale vengono affidati compiti di gestione ordinaria entro i termini fissati nella delibera di Consiglio direttivo contenente l'attribuzione di tale incarico.

La Consiglio direttivo può stabilire che al Direttore Generale, se ritenuto opportuno, possano essere assegnate anche le funzioni di Tesoriere.

Articolo 15 – COMMISSIONE DEI PROBIVIRI

La Commissione dei Probiviri si compone di tre membri, nominati dal Comitato dei Fondatori (a maggioranza dei 2/3 degli aventi diritto al voto). La loro elezione si rinnova in occasione dell'elezione della Consiglio direttivo. In caso di morte, decadenza o dimissioni di uno di essi i Probiviri supplenti subentrano in ordine di anzianità di iscrizione.

Spetta alla Commissione dei Probiviri dirimere le controversie che insorgono fra gli appartenenti all'Associazione nonché esprimere pareri su richiesta del Garante.

I Probiviri giudicano secondo equità e senza formalità di procedura ed il loro giudizio è inappellabile.

Articolo 16 – COLLEGIO dei REVISORI dei CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge il compito di controllo sulla gestione amministrativa dell'Associazione e revisione della gestione economico – finanziaria. Il collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, redige una relazione ai bilanci annuali, accerta la consistenza di cassa, procede in ogni momento ad atti ispettivi e di controllo.

2. L'assemblea nomina tre componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e due supplenti. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti nomina al proprio interno il Presidente.

Articolo 17 PATRIMONIO

Il patrimonio associativo è costituito:

- dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'iscrizione,
- dalle quote associative annuali,
- da eventuali contributi straordinari,
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere,
- da sovvenzioni, donazioni o lasciti di terzi o associati,
- da qualsiasi altro provento ordinario e straordinario.
- da beni immobili dell'Associazione.

Articolo 18 – OBBLIGAZIONI SOCIALI

Per le obbligazioni assunte in nome dell'associazione da persone che, a norma del presente statuto ne hanno la rappresentanza, i terzi possono fare valere i propri diritti esclusivamente sul patrimonio associativo (fatta salva la responsabilità personale riguardo atti compiuti contro l'interesse dell'Associazione).

Delle obbligazioni stesse rispondono anche personalmente e solidamente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

Articolo 19 – ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere predisposto dalla Consiglio direttivo con l'ausilio del Tesoriere e deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

Articolo 20 – DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

È fatto divieto di distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 21 – PUBBLICAZIONI

Tutte le iniziative, i patrocini e le pubblicazioni (ivi compresi libri, articoli, comunicati stampa, volantini, dossier, etc.), contrassegnate dal logo dell'Associazione stessa, devono essere preventivamente approvate, nella forma e nel contenuto direttamente dal Presidente e/o dalla Consiglio direttivo.

Articolo 22 – ATTIVITA' ESTERNE

I soci che saranno designati dalla consiglio direttivo a rappresentare l'associazione in enti locali o nazionali saranno sottoposti al vincolo del mandato e qualsiasi remunerazione connessa a tale incarico dovrà essere resa all'associazione (al netto delle spese sostenute).

Alla designazione di cui sopra parteciperanno quei soci che avranno presentato il loro curriculum professionale per la preliminare valutazione da parte della consiglio direttivo.

Articolo 23 – SANZIONI DISCIPLINARI

1. Ai Soci che vengono meno ai doveri verso l'Associazione e ad una condotta conforme ai principi della lealtà, probità e rettitudine sociale, possono essere adottate le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) la deplorazione;
- b) la sospensione;
- c) la radiazione.

2. Le sanzioni disciplinari saranno definite e deliberate dalla Commissione dei Probiviri. La sanzioni disciplinari di radiazione dovranno essere ratificate dall'Assemblea.

Articolo 24–DELEGAZIONI ed UFFICI STACCATI

Con delibera dellConsiglio direttivo l'Associazione può istituire su tutto il territorio nazionale ed all'estero delegazioni ed uffici staccati, nominandone il responsabile.

Il Presidente dell'Associazione può delegare l'assolvimento di determinate funzioni al responsabile locale così nominato. Spetta in ogni caso all'Associazione la disciplina ed il controllo, anche tramite apposite convenzioni, del funzionamento delle suddette delegazioni o uffici staccati.

Articolo 25- SCIOGLIMENTO dell'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'Assemblea generale straordinaria la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori. Le relative spese saranno a carico degli associati.

Il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 26 – RINVIO alla LEGGE

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alle norme del c.c. ed alle norme di legge vigenti in materia.